

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

286.

28 APRILE 1971

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1971

Presidenza del Presidente
TESAURO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione Curti e per l'interno Salati.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1969, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme** » (397-B), d'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con un disegno di legge d'iniziativa del deputato Curti.

(Discussione e approvazione).

Il senatore Del Nero illustra ampiamente le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, che a suo avviso risolvono numerosi problemi da tempo insoluti e snelliscono le procedure nella materia oggetto del disegno di legge.

Successivamente il senatore Palumbo chiede alcuni chiarimenti, che il presidente Tesauro gli fornisce.

Infine, dopo che il senatore Fabiani ha manifestato ferme riserve sull'articolo 14 del disegno di legge (nel quale si stabilisce che le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti, stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, valgano per tutti gli enti pubblici) che a suo avviso lede l'autonomia degli enti locali, la Commissione — con l'astensione dal voto sull'articolo 14 dei rappresentanti del Gruppo comunista — approva le modificazioni apportate al disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento e il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Tesauro propone di nominare una Sottocommissione per l'esame del disegno di legge n. 752, concernente l'istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti, al fine di accelerarne al massimo l'iter; ad avviso del Presidente, dovrebbe altresì essere quanto prima nominata un'altra Sottocommissione incaricata — allo stesso fine — di approfondire lo studio dei disegni di legge

nn. 1249 e 1351, concernenti l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Il senatore Gianquinto osserva che, mentre sul disegno di legge n. 752 il senatore Murmura ha già svolto la sua relazione, degli altri due provvedimenti non si è ancora iniziato l'esame e non si conosce quindi il pensiero del relatore; a suo avviso, sarebbe opportuno che la Commissione ascoltasse anzitutto la relazione del senatore Murmura sui disegni di legge nn. 1249 e 1351, per poi prendere in considerazione l'opportunità di procedere contemporaneamente all'esame dei tre disegni di legge tra i quali esiste una qualche connessione per materia.

I senatori Bartolomei e Li Causi intervengono quindi nella discussione; prende poi la parola il senatore Perna, il quale si associa alla proposta del senatore Gianquinto, ponendo in rilievo che l'urgenza di adottare provvedimenti in materia di giurisdizione contabile è più apparente che reale, avendo la Corte dei conti in via pratica rivendicato a sé la competenza di giudicare in primo grado; inoltre, a suo avviso, alcune disposizioni contenute nel disegno di legge numero 752, hanno carattere di estrema importanza, recando norme definitive in materia di controllo sugli enti locali. Dopo aver affermato che con il disegno di legge n. 1351 si dà vita ad una normativa insufficiente e confusa, tale da ingenerare gravi inconvenienti, il senatore Perna conclude indicando i punti fermi di cui la Sottocommissione incaricata dell'esame del disegno di legge numero 752, dovrà, a suo giudizio, tener conto.

Successivamente il presidente Tesauro fornisce assicurazioni circa il suo personale impegno a far sì che la normativa oggetto del disegno di legge n. 752 risponda pienamente allo spirito ed alla lettera della Carta costituzionale. Infine la Commissione decide di incaricare una Sottocommissione — che sarà presieduta dal presidente Tesauro e composta dal relatore Murmura e dai senatori Galante Garrone, Garavelli, Gianquinto, Palumbo, Preziosi, Righetti, Turchi e Volgger — di approfondire con ogni urgenza lo studio del disegno di legge n. 752, anche alla luce delle considerazioni affiorate nel corso del dibattito; decide altresì d'iniziare nel-

la seduta di domani, giovedì 29, l'esame dei disegni di legge nn. 1249 e 1351.

IN SEDE REFERENTE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « **Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige** » (1509), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 21 corrente.

Il senatore Treu afferma che è opportuno approvare il disegno di legge — che pur presenta, a suo avviso, lacune ed anomalie — nella convinzione che le norme verranno applicate con onestà e saggezza.

A nome del Gruppo liberale, il senatore Palumbo, ricordato che la sua parte politica è sempre stata favorevole ad un certo ampliamento delle competenze delle provincie di Trento e di Bolzano (secondo un orientamento seguito anche dinanzi alla Commissione dei diciannove) rileva che sia « il pacchetto » che il disegno di legge in discussione si discostano in notevole misura dalle decisioni della Commissione stessa; preannuncia la sua astensione dal voto sul provvedimento, in coerenza con l'atteggiamento assunto dai rappresentanti del Gruppo liberale alla Camera dei deputati, riservandosi di presentare in Assemblea emendamenti al disegno di legge.

Il senatore Lucchi, a nome del Gruppo del Partito socialista italiano, esprime parere favorevole sul disegno di legge, i cui aspetti positivi superano di gran lunga, a suo avviso, quelli negativi; invero, aggiunge, la pacificazione in atto nel Trentino-Alto Adige è così importante da far passare in seconda linea i numerosi dubbi e le perplessità che la normativa in esame può avere suscitato.

Il senatore Bartolomei, a nome del Gruppo democratico cristiano, si associa alle favorevoli conclusioni del relatore Del Nero e prospetta l'opportunità di chiarire eventualmente con ordini del giorno talune disposizioni che possono ingenerare confusioni od equivoci.

Il senatore Fabiani, pur non disconoscendo che il provvedimento reca disposizioni di

innegabile utilità ed efficacia, preannuncia l'astensione dal voto dei rappresentanti del Partito comunista italiano, a causa di talune incongruenze della normativa in esame che la sua parte politica si riserva di sottoporre a più approfondita critica nel corso del dibattito dinanzi all'Assemblea.

Prende quindi la parola il senatore Volgger il quale ricorda che in un discorso del 1919 Leonida Bissolati ebbe ad affermare che il Tirolo tedesco sarebbe rimasto sempre una spina nella carne dell'Italia: a suo avviso, dopo cinquanta anni, è forse giunto il momento di estrarre tale spina. Successivamente il senatore Volgger afferma che è tempo di dimenticare il passato, con tutti i suoi errori ed i suoi dolori, per guardare ormai al futuro delle nuove generazioni, uscendo così dalla drammatica spirale dei rancori, della diffidenza e dell'incomprensione.

Conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario Sarti, dopo aver rilevato che il provvedimento in esame costituisce il risultato di una decisione autonoma del Governo, afferma che il disegno di legge intende realizzare in Alto Adige un ordinamento ed un assetto dei rapporti tra cittadini di lingua tedesca, ladina ed italiana, tale da porre sullo stesso piano democratico le posizioni di ciascun gruppo linguistico, così garantendo un trattamento tra i più favorevoli per minoranze alloglotte.

Dopo aver ricordato che le misure del cosiddetto « pacchetto » non costituiscono applicazione dell'accordo concluso a Parigi tra l'Italia e l'Austria il 5 settembre 1946, ma traggono origine dalle proposte formulate dalla Commissione di studio dei problemi dell'Alto Adige (su cui poi è intervenuto l'assenso, sia degli altoatesini di lingua tedesca, sia del Governo di Vienna), il sottosegretario Sarti dichiara che il Governo italiano — confortato dal consenso del Parlamento — ha seguito questa linea proprio perchè ha inteso evitare l'estensione di impegni internazionali per l'Alto Adige; conclude sottolineando i compiti che anche dopo l'approvazione del provvedimento rimarranno assegnati alla Regione Trentino-Alto Adige, soprattutto sotto il profilo delle più impegna-

tive scelte economiche e sociali (perchè la Regione rimane l'ineliminabile punto di riferimento della programmazione) e ponendo in risalto che la Repubblica ripone grande speranza e fiducia nella nuova fase a cui con il provvedimento in esame si dà inizio, perchè confida che la Regione stessa diventi occasione d'incontro, di convergenza e di collaborazione tra due distinte comunità, aperte al dialogo, nella naturale dialettica di una Repubblica moderna.

Infine la Commissione — con l'astensione dal voto dei rappresentanti del Gruppo comunista e del Gruppo liberale — conferisce al senatore Del Nero mandato di fiducia per la presentazione all'Assemblea di una relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge.

« Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica » (1173), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri.
(Esame e rinvio).

Il senatore Schiavone riferisce ampiamente sul disegno di legge, del quale propone un nuovo testo.

Il presidente Tesauero, rilevato che al nuovo testo proposto dal relatore nessuno ha mosso obiezioni, prospetta l'opportunità di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore Fabiani manifesta viva perplessità circa il richiesto mutamento di assegnazione, sia per quanto attiene al merito del provvedimento, sia perchè non gli appare giustificata l'urgenza dell'esame del disegno di legge, specialmente se contrapposta alla lentezza dell'*iter* di altri disegni di legge, vivamente attesi, come il disegno di legge numero 858, recante provvidenze a favore degli amministratori degli enti locali.

Dopo interventi del Presidente, del relatore e dei senatori Gianquinto e Venanzi, la Commissione, aderendo ad una proposta di quest'ultimo, decide di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame del disegno di legge, per dar modo ai proponenti di esprimere il loro parere sul nuovo testo predisposto dal relatore Schiavone.

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 858

Il senatore Fabiani sollecita l'immediato inserimento nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione del seguito dell'esame del disegno di legge n. 858, d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri, concernente provvidenze a favore degli amministratori dei comuni e delle province.

Il presidente Tesauro assicura che l'esame del disegno di legge verrà ripreso quanto prima.

La seduta termina alle ore 13,35.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1971

*Presidenza del Presidente
CASSIANI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifica dell'articolo 514 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili** » (1597), d'iniziativa del deputato Micheli Pietro, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il presidente Cassiani ricorda che in seguito alla richiesta formulata dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 14 aprile, il Presidente del Senato ha assegnato il disegno di legge in sede deliberante.

Successivamente, su proposta del relatore, senatore Coppola, la Commissione approva senza modifiche l'articolo unico del provvedimento.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione** » (1673).

(Parere alla 5ª Commissione).

Su proposta del senatore Coppola e dopo interventi dei senatori Tropeano, Salari e

Montini, nonché del presidente Cassiani, si approva un parere favorevole alla Commissione di merito con osservazioni e proposte (suggerite dal sottosegretario Pennacchini).

IN SEDE REFERENTE

« **Modifica all'articolo 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali** » (2-B), d'iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Su proposta del relatore, senatore Coppola, la Commissione, con l'assenso del rappresentante del Governo, dà mandato al presidente Cassiani di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

« **Riammissione nei termini dei figli naturali nati prima del 1º luglio 1939, ai fini dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità** » (1379), d'iniziativa dei senatori Chiariello e Finizzi;

« **Azione di dichiarazione giudiziale di paternità spettante ai figli naturali nati prima del 1º luglio 1939** » (1437), d'iniziativa dei senatori Carraro e Coppola;

« **Proroga dei termini per la dichiarazione giudiziale di paternità** » (1602), d'iniziativa dei senatori Vignola ed altri;

« **Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti)** » (7), d'iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia ed altri;

« **Modificazione dell'articolo 274 del Codice civile che disciplina lo svolgimento del giudizio di delibazione della domanda intesa ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale** » (690).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il senatore Zuccalà, dopo aver brevemente riassunto il contenuto dei disegni di legge, propone che la Commissione accolga un testo unificato, in cui siano trasfuse le parti degli stessi disegni di legge che concernono sia la riammissione in termini dei figli nati prima del 1º luglio 1939 ai fini dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, sia una nuova disciplina dell'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di

paternità o di maternità naturale; argomenti sui quali, a suo avviso, appare necessario provvedere con urgenza per eliminare palesi sperequazioni.

Dopo aver proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 7 delle disposizioni che contemplano tanto l'aggiunta di un'ulteriore ipotesi di dichiarazione di paternità naturale all'articolo 269 del Codice civile, quanto una nuova disciplina in materia di alimenti (disposizioni che potrebbero costituire materia, a suo avviso, di un disegno di legge 7-bis da esaminare nel contesto della riforma del diritto di famiglia), il senatore Zuccalà illustra brevemente i tre articoli del testo unificato, i quali modificano i termini per l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità nonché le modalità con cui il tribunale decide, in camera di consiglio con decreto motivato, sull'ammissibilità dell'azione.

A tale proposito, il senatore Zuccalà sottolinea l'opportunità che sia soppressa la disposizione (che figura nel disegno di legge governativo) secondo cui l'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale debba essere mantenuta segreta.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale il presidente Cassiani ribadisce l'esigenza di modificare gli articoli 271 e 274 del Codice civile in seguito alle note sentenze della Corte costituzionale, mentre i senatori Montini e Follieri manifestano riserve sulla proposta di sopprimere la norma che prevede la segretezza dell'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale in base all'articolo 274 del Codice civile.

Il sottosegretario Pennacchini si dichiara favorevole agli articoli del testo unificato proposto dal senatore Zuccalà, pur manifestando anch'egli perplessità circa la soppressione dell'obbligo di segretezza dell'inchiesta sommaria.

Successivamente, dopo che il senatore Zuccalà ha dichiarato di non insistere nella proposta soppressiva da lui avanzata, la Commissione delibera di proporre lo stralcio degli articoli 1 e 3 del disegno di legge n. 7 e dà mandato di fiducia al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato da lui proposto.

IN SEDE REDIGENTE

« Riforma del Codice di procedura civile » (322).

(Discussione e rinvio).

Il senatore Follieri, riallacciandosi allo studio preliminare al disegno di legge redatto a suo tempo dal compianto senatore Mannironi, ricorda le modifiche apportate al Codice di procedura civile con la « novella » del 1951, che introdusse alcune innovazioni solo al processo di cognizione, peraltro non ritenute sufficienti.

Il senatore Follieri rileva che gli operatori del diritto chiedono da tempo una profonda revisione del processo civile, adeguata alle grandi trasformazioni intervenute nel Paese: appaiono particolarmente urgenti — prosegue il senatore Follieri — la riforma delle procedure in materia di controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, la riforma dei procedimenti familiari con l'istituzione di un tribunale della famiglia munito di poteri civili e penali, l'inserimento dei tecnici nella trattazione di controversie di particolare complessità.

Il senatore Follieri si sofferma, poi, sul processo di cognizione così come è strutturato nel disegno di legge ed osserva che occorre fondamentalmente mutare l'impostazione del codice del 1942, che aveva posto il processo nella piena disponibilità del magistrato, dandogli tutti i poteri per incidere sul corso del processo stesso.

Avviandosi alla conclusione, l'oratore si augura che nella nuova disciplina si possa trovare il giusto punto di equilibrio tra i poteri del giudice e la volontà delle parti al fine di assicurare un processo rapido ma al tempo stesso pienamente munito delle più ampie garanzie.

Conclude auspicando che la Sottocommissione a suo tempo nominata apporti le necessarie modifiche a talune norme del disegno di legge, che appaiono ancora ispirate ad una concezione superata.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

ESTERI (3^a)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1971

Presidenza del Presidente

PELLA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pedini.**La seduta ha inizio alle ore 9,45.***IN SEDE REFERENTE**

« **Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero** » (1224), d'iniziativa dei senatori Coppo ed altri. (Esame e rinvio).

Riferisce il senatore Oliva, il quale ricorda innanzitutto che — come il sottosegretario di Stato Bemporad ha confermato al termine della recente discussione sul bilancio — il Ministero degli esteri ha elaborato un proprio disegno di legge sull'argomento, che è stato già comunicato agli altri Ministeri interessati per il necessario concerto e che potrà pertanto essere presentato tra breve al Parlamento.

Dopo aver enumerato i compiti del Comitato consultivo degli italiani all'estero, il relatore rileva che richieste di modifica della composizione e del modo di formazione di tale organismo, con particolare riguardo al carattere rappresentativo dei suoi componenti, sono state avanzate sin dal primo insediamento del Comitato stesso. Proposte sostanzialmente analoghe sono venute, inoltre, da parte delle confederazioni sindacali, dalle associazioni degli emigrati e da nostre collettività all'estero. Tali richieste si sono successivamente concretate nel disegno di legge oggi all'esame, del quale il relatore illustra quindi le disposizioni, confrontandole con quelle attualmente vigenti.

Il senatore Oliva si sofferma soprattutto sull'aumento da 30 a 42 dei membri della rappresentanza degli italiani all'estero, rilevando come tali componenti siano propor-

zionalmente ripartiti tra le diverse collettività italiane. Per quanto riguarda la loro designazione, il rapporto di rappresentanza viene realizzato attraverso un sistema che può dirsi intermedio tra quello dell'elezione e quello della designazione dall'alto e che si fonda sulle istituzioni italiane all'estero con base associativa. Il relatore si dichiara d'accordo con tale sistema il quale, oltre a presentare soddisfacenti caratteri di democraticità, ha il pregio di favorire l'associazionismo tra i nostri connazionali all'estero, che appare, da molti punti di vista, opportuno.

Il relatore segnala inoltre la riduzione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali nel Comitato e la disposizione che prevede la partecipazione al Comitato stesso di 15 cittadini italiani esperti in materia migratoria, designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori, dalle associazioni nazionali degli emigrati e dalle federazioni della stampa italiana all'estero.

Concludendo, il relatore giudica del tutto opportuna la riforma proposta, che — a suo giudizio — potrà adeguare la composizione del Comitato ai nuovi problemi che, nell'attuale fase dell'emigrazione italiana, dovranno essere affrontati. Il senatore Oliva auspica infine che il disegno di legge elaborato dal Governo sia presentato al più presto al Senato o che, in sua sostituzione, il Governo voglia proporre emendamenti al testo presentato dal senatore Coppo.

Prende successivamente la parola il sottosegretario di Stato Pedini, il quale manifesta il pieno consenso del Governo per le esigenze delle quali i presentatori del disegno di legge in esame si sono fatti interpreti e chiede che il progetto sia esaminato congiuntamente a quello del Governo, di prossima presentazione. Il Governo s'impegna ad accelerare al massimo gli adempimenti in corso per la presentazione del suo testo al Senato.

Il primo firmatario del disegno di legge, senatore Coppo, dichiara di ritenere che non esistano differenze sostanziali tra il disegno di legge in esame e quello elaborato dal Ministero degli esteri e sottolinea la necessità che il provvedimento sia rapidamente approvato, al fine di evitare che il sopraggiungere

di nuove situazioni possa modificare i presupposti che rendono opportuna e funzionale la riforma proposta.

Si apre quindi una breve discussione di carattere procedurale, alla quale partecipano, oltre agli oratori precedentemente intervenuti, il presidente Pella ed i senatori Tomasucci e Brusasca.

Si delibera infine di rinviare il seguito dell'esame alla seduta che la Commissione terrà il 26 maggio prossimo, con l'intesa che il Governo provvederà a comunicare entro il 19 maggio il proprio disegno di legge o, eventualmente, emendamenti da apportare al testo del senatore Coppo.

«Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe» (774).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Pella comunica che il Ministro degli affari esteri, in una sua lettera, ha convenuto sull'opportunità di alcuni orientamenti emersi in precedenti sedute della Commissione, su indicazione del relatore, in ordine ai compiti del Centro per le relazioni italo-arabe. Il Ministro degli affari esteri ha quindi dichiarato che non sussiste da parte sua alcuna difficoltà ad escludere dal programma dell'ente, quale è esposto nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, i compiti indicati sotto le lettere da a) a g) inclusa, compiti che si riferiscono soprattutto ad attività di carattere economico che possono apparire in concorrenza con quelle dell'Istituto per il commercio con l'estero.

Prende successivamente la parola il relatore, senatore Brusasca, il quale, dopo aver rilevato con soddisfazione la nuova impostazione che il Ministero ha dato al programma di attività dell'Istituto, conferma il suo giudizio, già esposto in precedenza, sull'importanza dei rapporti con il mondo arabo, che il Centro in questione si propone di sviluppare.

Il senatore Brusasca rileva tuttavia come l'istituto tragga le proprie risorse finanziarie esclusivamente dal contributo dello Stato ed indica quindi l'opportunità che, tenendo conto di questa situazione, lo statuto del

Centro sia modificato nel senso di stabilire chiari rapporti con il Ministero degli affari esteri e prevedere la formazione di regolari ed efficienti organi sociali, togliendo all'ente ogni carattere personalistico. Il relatore propone pertanto: che il contributo dello Stato sia limitato nel tempo, che sia prevista la presentazione al Ministero degli affari esteri da parte del Centro, di una relazione annuale con annesso rendiconto finanziario, che ulteriori proroghe del contributo siano concesse solo a patto che lo statuto e gli organi dell'ente siano stati tempestivamente riformati nel senso al quale in precedenza ha accennato.

Si apre quindi un ampio dibattito al quale partecipano il presidente Pella, i senatori Calamandrei, D'Andrea, Battista e Oliva, e il sottosegretario di Stato Pedini.

Nel corso della discussione, vengono sollevati i problemi della validità dell'ente, della formazione dei suoi organi e della compatibilità delle cariche direttive con il mandato parlamentare, del controllo sulla gestione finanziaria dell'ente stesso.

In particolare, il senatore Calamandrei, si dichiara favorevole ad un contributo che assicuri l'esistenza e la vitalità dell'istituto e chiede che l'approvazione del provvedimento sia accompagnata dalla raccomandazione che in breve tempo si proceda a fissare in modo funzionale e razionale i compiti del Centro e a riorganizzare la sua struttura.

Il senatore D'Andrea chiede di conoscere a quali Paesi arabi si rivolga l'attività del Centro, attività che, peraltro, egli ritiene inopportuna nell'attuale situazione politica.

Il senatore Battista manifesta gravi perplessità in ordine al disegno di legge in esame ed afferma che l'attività del Centro deve essere, in ogni caso, limitata ai compiti che non possano essere svolti più convenientemente da altri istituti o dallo stesso Ministero degli esteri.

Il senatore Oliva ritiene che i compiti e la struttura dell'istituto richiedano un'attenta definizione e dichiara, comunque, di giudicare inopportuna l'esclusione delle attività di promozione economica.

Al termine della discussione, il presidente Pella ricorda che per quanto riguarda i compiti dell'istituto essi non potranno essere stabiliti direttamente nel testo legislativo: sarà possibile soltanto indicare, eventualmente attraverso un apposito ordine del giorno, direttive che il Centro potrà tradurre nel proprio statuto.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Pedini, il quale ringrazia la Commissione per l'appoggio fornito al Governo, con la presente ampia ed analitica discussione, al fine di riportare ordine nel delicato campo dei contributi statali, rimane stabilito che la Commissione stessa riprenderà l'esame del disegno di legge in altra seduta, sulla base di un nuovo testo del progetto che il relatore ed il rappresentante del Governo potranno concordemente elaborare, tenendo conto degli orientamenti emersi nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 12.

FINANZE E TESORO (5^a)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1971

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio » (1368), d'iniziativa dei senatori Dindo e Tansini.
(Seguito della discussione e rinvio).

Dopo che il presidente Martinelli ha ricordato il dibattito svoltosi nella seduta di ieri, prende la parola il senatore Cerri, il quale lamenta il carattere settoriale del provvedimento, che non si inquadra in una organica riforma del settore borsistico, che pure appare necessaria.

Dopo una richiesta del senatore Biaggi a proposito della reale portata del disegno di legge in relazione all'attività degli agenti di cambio, interviene il senatore Zuccalà. Anche questo oratore pone taluni quesiti circa l'estensione delle incompatibilità che si vengono a sopprimere, con un indirizzo che, a suo avviso, contrasta con le esigenze di funzionalità e di correttezza della professione dell'agente di cambio, le quali richiederebbero, viceversa, un'estensione delle incompatibilità stesse.

Egli dichiara inoltre di ritenere inopportuna l'abrogazione dell'articolo 10 del regio decreto-legge 30 giugno 1942, n. 815, prevista dall'ultimo comma dell'articolo unico, in quanto ciò comporta l'eliminazione del controllo del Ministero del tesoro sull'attività degli agenti di cambio. L'oratore conclude quindi chiedendo un rinvio dell'approvazione del disegno di legge per un più approfondito esame.

Alla proposta aderisce il relatore Ferri, mentre il presidente Martinelli, dopo aver dichiarato di non considerare infondati i rilievi esposti dal senatore Cerri, sottolinea la delicatezza della materia disciplinata dal secondo comma dell'articolo unico, e prospetta l'esigenza di adeguare la legislazione a situazioni venutesi a creare di recente e che ad essa sfuggono.

D'accordo sulla proposta di rinvio si dichiara anche il senatore Buzio, che invita il senatore Zuccalà a tradurre in precisi emendamenti le sue proposte al fine di giungere ad una rapida soluzione del problema.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

« Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 52, 58, 67 e 68, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della CEE » (1540).

(Discussione e approvazione).

Riferisce ampiamente il presidente Martinelli. Il disegno di legge si propone, in attuazione del trattato di Roma, di facilitare l'attuazione del diritto di stabilimento in Italia eliminando una discriminazione nei confronti delle imprese straniere operanti in Italia, riguardo alle possibilità di ricorso al mercato finanziario. Il Governo riteneva, pro-

segue l'oratore, di poter risolvere la questione con l'emanazione di un decreto delegato in base alla legge del 13 ottobre 1969, n. 740, ma la Commissione interparlamentare, incaricata di controllare l'esercizio della delega medesima, ha ritenuto che il Parlamento dovesse essere interessato alla questione: ne è conseguito il disegno di legge, del quale il relatore chiede l'approvazione.

Interviene quindi il senatore Li Vigni, osservando che i motivi che indussero la Commissione interparlamentare a richiamare l'attenzione sull'importanza dell'argomento sono ancora operanti, in quanto non si può neppure oggi facilitare eccessivamente l'afflusso di capitale straniero in Italia. L'oratore ritiene che la materia debba essere regolata organicamente, tanto più che, data la legislazione vigente in alcuni Stati della CEE, con la norma del disegno di legge si favoriscono anche capitali speculativi non appartenenti alla Comunità. A giudizio dell'oratore, il disegno di legge costituisce la rinuncia ad uno strumento di controllo sull'afflusso di capitali stranieri, rinuncia che gli appare ingiustificata anche rispetto al Trattato di Roma.

Il senatore Biaggi, dopo aver osservato che la liberalizzazione deve riguardare soltanto i capitali comunitari, suggerisce una modifica di carattere formale all'articolo unico.

Replica quindi il presidente Martinelli, rilevando che il disegno di legge ha una portata limitata e che, nonostante l'esistenza di una clausola di salvaguardia, esso costituisce attuazione di un obbligo derivante dal Trattato di Roma nella cui applicazione l'Italia continua ad essere in ritardo.

Seguono le dichiarazioni di voto: del senatore Cerri, il quale rifacendosi alle osservazioni del senatore Li Vigni, afferma che i senatori comunisti non sono contrari all'afflusso di capitali stranieri, ma solo alla mancanza di controlli, e del senatore Li Vigni, che ribadisce le precedenti osservazioni.

Dopo che il senatore Biaggi ha dichiarato di non insistere nella sua proposta, la Commissione approva l'articolo unico, nel testo del Governo.

IN SEDE REFERENTE

« **Provvedimenti tributari per i lavoratori autonomi del commercio** » (811), d'iniziativa dei senatori Zugno e Dal Falco.
(Esame e rinvio).

Riferisce ampiamente il senatore Efisio Corrias, illustrando le finalità del disegno di legge, il quale si propone di fissare in forma definitiva i criteri per la determinazione della categoria impositiva ai fini della ricchezza mobile per le imprese commerciali. Dopo aver svolto un'ampia esposizione delle vicende legislative succedutesi nella materia e dopo aver posto alcuni quesiti di carattere tecnico, il relatore dichiara di ritenere positiva la soluzione adottata dal disegno di legge.

Segue una richiesta di chiarimenti del senatore Li Vigni, il quale domanda anche se non sia possibile risolvere il problema in via amministrativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.

ISTRUZIONE (6ª)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1971

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elena Gatti Caporaso.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

« **Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria ed artistica** » (1119);

« **Compenso per lavoro straordinario agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici** » (1165), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri;

« **Compenso per lavoro straordinario agli insegnanti assegnati per i compiti di segreteria degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche** » (1166), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri. (Esame e rinvio).

Il relatore Zaccari ricorda brevemente il precedente *iter* del disegno di legge n. 1119, già assegnato alla Commissione in sede deliberante e in tale sede discusso il 16 dicembre dello scorso anno nonché il 28 gennaio e il 17 febbraio, e quindi rimesso all'esame dell'Assemblea a richiesta di un decimo dei componenti del Senato; accenna poi al contenuto del disegno di legge numero 1165, tendente all'estensione del compenso per il lavoro straordinario agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici, facendo presente al riguardo di aver egli stesso, come relatore, formulato una proposta di uguale contenuto nell'aprire la discussione sul primo provvedimento.

Il relatore ritiene invece che il terzo disegno di legge (n. 1166) debba considerarsi superato in seguito alla adozione in sede amministrativa di corrispondenti provvidenze.

Per quanto riguarda l'indennità per il personale direttivo della scuola primaria, poi, il relatore fa presente che non sono stati risolti gli aspetti finanziari: di fronte a tale difficoltà il senatore Zaccari, nell'augurarsi che essa possa al più presto essere superata, si domanda se, nell'attesa, non sia opportuno dare corso almeno al provvedimento per il personale direttivo della scuola secondaria.

Segue un breve dibattito.

I senatori Piovano e Romano tengono innanzitutto a rilevare che il ritardo subito dai provvedimenti va attribuito appunto alle accennate e non ancora superate difficoltà di ordine finanziario, e non alla richiesta di rimessione all'Assemblea formulata dai senatori comunisti; gli oratori annunciano poi la disponibilità del loro gruppo ad accogliere l'invito formulato dal Ministro per una revisione di tale richiesta a condizione peraltro, essi aggiungono in primo luogo, che si convenga di subordinare, alla prestazione effettiva di lavoro straordinario, la corresponsione della relativa indennità, e che questa,

in secondo luogo, venga estesa anche al personale direttivo della scuola primaria.

Il senatore Spigaroli, nel ribadire che l'avviso dei senatori democristiani è sempre stato favorevole all'estensione in parola (purchè, egli avverte, il compenso per il personale della scuola primaria non risulti più elevato di quello per il personale direttivo della scuola secondaria) accenna alle difficoltà oggettive, che presenterebbe una verifica dell'effettiva misura oraria del lavoro straordinario prestato dai presidi e dai direttori didattici, almeno per taluni suoi aspetti, ed esprime l'avviso che, quanto meno per la misura minima, non si possa prescindere da un computo forfettario.

In una breve replica, la rappresentante del Governo dà notizia degli emendamenti che il Ministero della pubblica istruzione si riserva di proporre, con il concerto del Tesoro, per l'estensione del pagamento dell'indennità anche al personale direttivo della scuola primaria; quindi chiede alla Commissione di rinviare per un breve periodo l'esame dei disegni di legge nn. 1119 e 1165 (per quanto riguarda il terzo disegno di legge, essa dichiara invece di concordare con le conclusioni del relatore).

La Commissione quindi consente con tale proposta, dopo che la senatrice Gatti ha a sua volta convenuto con un'osservazione del presidente Russo sulla necessità di arrivare al più presto ad una decisione definitiva.

« **Modifiche al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recanti norme per le nomine a posti di direttore didattico in prova** » (1283), d'iniziativa dei deputati Nannini ed altri.

(Esame e rinvio).

In una rapida illustrazione del provvedimento, il relatore Zaccari si pronuncia in termini favorevoli riguardo alla proposta (contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge) tendente ad ammettere nella graduatoria permanente degli aspiranti al posto di direttore didattico, coloro i quali siano risultati idonei nei concorsi relativi, senza aver conseguito la nomina in ruolo per mancanza di posti.

Egli si dice invece perplesso sia quanto alla proposta abolizione della prova scritta di legislazione scolastica negli esami di concorso per direttore didattico, sia quanto alla soppressione del limite di un anno per la reggenza dei circoli didattici, sia infine, quanto al « recupero » di candidati di precedenti concorsi direttivi, ai fini della loro ammissione alle prove orali del primo concorso direttivo da bandire dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Segue la discussione. Vi prendono parte i senatori Castellaccio, De Zan, Spigaroli, Romano, La Rosa, Franca Falcucci e Maria Lisa Cinciari Rodano.

Il senatore Castellaccio consente con le conclusioni del relatore, ritenendo anch'egli valida la norma relativa alla revisione dei punteggi per l'immissione nelle graduatorie permanenti.

Al senatore De Zan non appare opportuno disporre provvidenze per personale già in ruolo, prima di aver risolto la situazione precaria e difficile degli insegnanti elementari anziani non di ruolo e da tempo in attesa di garanzie per la loro occupazione.

Riserve sono espresse dal senatore Romano oltre che sulle singole norme criticate dal relatore, anche sulla tempestività, in via generale, del provvedimento che anticiperebbe, per aspetti particolari, un discorso da aprire, invece, organicamente in sede di riordinamento dello stato giuridico del personale della scuola.

Osserva la senatrice Franca Falcucci che, unica preoccupazione della Commissione dev'essere quella di assicurarsi della idoneità delle prove di concorso, nell'attuale e nella futura disciplina, a garantire l'accertamento della preparazione generale e specifica dei candidati.

Il senatore Spigaroli, invece, pur ritenendo non infondate le riserve del relatore, dichiara di non potersi dire senz'altro contrario all'articolo 1, sulla soppressione della prova scritta di legislazione scolastica e suggerisce di studiare, semmai, se questa debba essere sostituita con una prova su altra materia.

Dello stesso avviso è il senatore La Rosa che, nel sottolineare il gran numero di posti di ruolo vacanti, e nel far quindi presente

l'esigenza di provvedere a nuove nomine, propone di costituire una Sottocommissione per l'esame di eventuali emendamenti.

La senatrice Cinciari Rodano ritiene invece che il provvedimento debba essere accantonato, per venir esaminato successivamente, nel contesto del disegno di legge sullo stato giuridico.

Replicano il relatore e il sottosegretario di Stato.

Il senatore Zaccari, ribadendo le proprie osservazioni, si dice consenziente con la proposta di studiare i possibili emendamenti da introdurre negli articoli 1, 3 e 4; invita tuttavia la Commissione a pronunciarsi favorevolmente sull'articolo 2, che propone di stralciare al fine di una rapida approvazione.

Il sottosegretario Elena Gatti Caporaso suggerisce, in via principale, di rinviare l'esame del provvedimento, per poterne abbinare la discussione con quella del disegno di legge sullo stato giuridico del personale della scuola; nel merito, in via subordinata, avverte che il Governo si riserva il giudizio circa le norme contenute negli articoli 1 e 3 (su cui ha delle perplessità), è contrario alla disposizione di cui all'articolo 4, e favorevole alla revisione dell'articolo 1 della legge 23 maggio 1964 n. 380, prevista dall'articolo 2.

Indi, dopo che il senatore Romano ha dichiarato che i senatori comunisti non si opporranno all'eventuale stralcio dell'articolo 2, qualora questo venga deciso dalla maggioranza, il senatore La Rosa non insiste nella propria proposta e il senatore Spigaroli avanza formalmente la richiesta di un breve rinvio: questa è accolta infine dalla Commissione.

« Istituzione di una seconda università statale in Roma » (1596).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Riferisce la senatrice Franca Falcucci.

Il provvedimento, che dispone l'istituzione di una seconda università statale in Roma, con sede in Tor Vergata, si divide in tre parti: la prima riguarda le procedure (che la relatrice definisce rapide ed efficaci) per l'acquisizione delle aree a favore del dema-

nio dello Stato; la seconda concerne le procedure tecnico-amministrative attinenti alla realizzazione e all'allestimento delle strutture dell'ateneo in attesa della costituzione dei normali organi accademici; la terza parte attiene alle questioni finanziarie.

La senatrice Falcucci — che propone il trasferimento di sede — formula alcuni rilievi circa i criteri di indennizzo dei terreni che risultino edificati, a fini non speculativi, da parte dei conduttori di aziende agricole (essa propone che, quand'anche si tratti di costruzioni abusive, l'indennizzo venga commisurato non al valore agricolo, ma a quello attuale della costruzione), mentre, sulla seconda parte, chiede alcuni chiarimenti sul significato giuridico-amministrativo del « collocamento fuori ruolo » previsto per i membri del costituendo comitato tecnico-amministrativo dipendenti dello Stato, e sull'indennità speciale stabilita per i componenti di tale organismo.

Seguono due interventi dei senatori Romano e Cinciari Rodano: essi chiedono che la Commissione venga resa edotta, sotto il profilo delle destinazioni di fatto, della situazione delle aree soggette alle procedure di esproprio, anche per aver la possibilità di commisurare gli indennizzi alle reali condizioni di bisogno degli interessati, ed invitano il Presidente a sollecitare, sulle norme relative a tale procedura, il parere della 7ª Commissione permanente.

Infine la Commissione all'unanimità, con l'assenso della rappresentante del Governo, stabilisce di formulare la richiesta di assegnazione in sede deliberante, mentre il presidente Russo assicura che si farà interprete della esigenza (del resto già fatta presente) che la Commissione lavori pubblici si pronunci sulle norme contenute nell'articolo 2.

« Istituzione dell'Università in Basilicata » (1027),
d'iniziativa dei senatori Verrastro ed altri.
(Esame e rinvio).

Il senatore Giardina, nel riferire sul provvedimento, si dichiara favorevole con la finalità di fondo della creazione di un ateneo lucano, anche nella prospettiva di una equilibrata distribuzione delle istituzioni di istruzione superiore nel territorio nazionale.

Quanto all'articolazione, il disegno di legge, a suo avviso, risente più della impostazione, data a suo tempo alla legge istitutiva dell'Università in Calabria, che non delle linee alle quali si è ispirato il dibattito sul nuovo ordinamento universitario.

Il relatore ritiene pertanto opportuno un raccordo delle norme in esame con quelle sulla riforma universitaria, in corso di approvazione in Assemblea.

L'urgenza della istituzione dell'Università in Lucania è poi messa in luce dal presidente Russo; egli si dice lieto che l'inserimento, nel bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1971, di un'apposita previsione di spesa consenta alla Commissione di dare finalmente inizio allo studio dell'importante provvedimento.

Segue un intervento del senatore Petrone.

Anche tale oratore sottolinea l'urgenza della istituzione dell'ateneo lucano: ritiene peraltro superato il documento in esame, facendo specifico riferimento, fra l'altro, alla esigenza di assicurare l'unicità della sede. Accenna poi ai problemi finanziari, ed alla proposta, formulata dal senatore Scardaccione in Assemblea nel corso dell'esame dell'articolo 7 del disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento universitario, riguardante anche la immediata istituzione dell'Università in Basilicata. Fa presente che su tale proposta — come si è convenuto — si tornerà in sede di articolo 50, anche per dar tempo al Governo di risolvere gli accennati aspetti finanziari; propone pertanto un breve rinvio, nell'attesa che la questione venga decisa dall'Assemblea e chiede che, intanto, la Commissione senta sull'argomento il presidente della Regione Basilicata e le rappresentanze dei vari settori politici di quel Consiglio regionale.

Ha quindi la parola la rappresentante del Governo, la quale avverte che è in corso di predisposizione un disegno di legge governativo sulla materia, che verrà al più presto presentato all'esame del Parlamento. Chiede quindi un rinvio dell'esame.

La Commissione consente con tale proposta e il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,10.

LAVORO (10^a)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1971

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
MANCINI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Macchiavelli e per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

Partecipano Aldo Bonacini, Arvedo Forni e Silvano Verzelli, segretari confederali della CGIL, il dottor Tricarico dell'Ufficio sindacale della stessa Confederazione, Luigi Macario e Idolo Marcone, segretari confederali della CISL e Franco Simoncini, segretario confederale della UIL.

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

INDAGINE CONOSCITIVA DISPOSTA — AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-TER DEL REGOLAMENTO — IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA TRIBUTARIA

In apertura di seduta, il presidente Mancini sottolinea l'utilità dell'incontro tra gli esponenti delle massime organizzazioni sindacali e la Commissione sui problemi posti dalla riforma tributaria e più in generale la validità di un metodo che rende tangibile il rapporto tra l'attività legislativa e le esigenze del Paese.

Prende quindi la parola, per illustrare le proposte delle tre confederazioni. Franco Simoncini, segretario confederale della UIL, il quale osserva preliminarmente che l'esposizione svolta dal senatore Pozzar nella precedente seduta della Commissione trova sostanziale rispondenza nelle richieste dei sindacati. Le proposte sindacali in merito alla riforma tributaria si riferiscono infatti essenzialmente a due ordini di problemi, relativi rispettivamente alla progressività dell'imposizione e alla coerenza della politica fiscale con la politica delle riforme e con le esigenze di sviluppo del Paese.

Sottolineati i temi programmatici che a parere dei sindacati debbono essere affron-

tati pregiudizialmente in sede di riforma — modifica del rapporto tra imposte dirette ed indirette; fiscalizzazione degli oneri sociali; istituzione di un'imposta ordinaria sui patrimoni immobiliari — l'oratore si sofferma particolarmente sul problema del diverso rapporto da determinarsi tra imposizione diretta ed indiretta a vantaggio della prima, ricordando le obiezioni che tale punto programmatico ha sollevato. Si è osservato che uno Stato moderno non può prescindere da una consistente imposizione indiretta sia per l'enorme fabbisogno di entrate che per la manovrabilità delle imposte indirette e per la loro immediata efficacia anche in funzione anti-congiunturale; che Paesi molto progrediti, orientatisi in via quasi esclusiva verso l'espansione delle imposte dirette, guardano da qualche tempo con rinnovato interesse all'imposizione indiretta; e che questo tipo di imposizione, nella misura in cui colpisce beni e servizi voluttuari o pregiati, non grava sui consumi di tipo popolare.

Al riguardo, l'oratore osserva che una recente indagine dell'ISTAT ha invece dimostrato che l'imposizione indiretta grava prevalentemente sui bilanci delle famiglie meno abbienti; ed aggiunge che le tendenze degli altri Paesi progrediti non possono essere un valido riferimento intervenendo in sistemi fiscali avanzati il cui centro di gravità è da tempo stabilito nell'imposizione diretta e nei quali il drenaggio dei redditi e dei patrimoni è giunto a livelli per l'Italia ancora assai lontani.

Il signor Simoncini afferma poi che il favore per l'imposizione indiretta come la prevalenza ampia dei redditi di lavoro nel gettito dell'imposizione diretta si spiegano con la vischiosità di una vecchia linea politica, che nel campo fiscale è politica dei redditi alla rovescia, e con la propensione per metodi di esazione facile, scarsamente giustificabile sotto un profilo morale e di efficienza del sistema fiscale.

Per ciò che riguarda l'istituzione in tempi ravvicinati di un'imposta ordinaria patrimoniale, premesso che la deficienza di strumenti tecnici (una adeguata organizzazione catastale) non può significare rinuncia a rifo-

mare validamente il sistema fiscale, l'oratore sottolinea che il predetto tipo d'imposta sarebbe valido come scelta al tempo stesso fiscale ed economica, divenendo strumento di una politica di sviluppo e di selezione degli investimenti per il fatto stesso di incentivare un impiego più produttivo dei capitali. Passando quindi al merito del disegno di legge sulla riforma tributaria l'oratore si occupa in primo luogo del problema delle detrazioni. Per giungere ad un congruo alleggerimento della pressione fiscale sui redditi del lavoro dipendente sono state formulate dai sindacati — egli dichiara — alcune ipotesi alternative: una di esse contempla l'aumento delle detrazioni attuali in modo da esentare i redditi compresi in una fascia sino ad 1 milione e 500 mila lire di entrata annua.

Per quanto riguarda la non cumulabilità dei redditi familiari quando questi siano inferiori a lire 3 milioni 600 mila, la proposta delle confederazioni è per l'innalzamento del limite sino alla cifra di lire 5 milioni. Oltre all'attuazione della scala delle aliquote relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche per la fascia di redditi imponibili compresi tra i 2 e i 6 milioni, viene altresì proposto che per le detrazioni di cui ai punti 7 e 8 dell'articolo 2 sia previsto un meccanismo di rivalutazione biennale con appropriati indici in relazione al mutato valore della moneta.

Dopo aver illustrato ulteriori proposte concernenti l'adeguamento della misura dell'imposizione alla situazione finanziaria del contribuente, le pensioni e le indennità di anzianità, il dottor Simoncini si sofferma sulle tesi dei sindacati relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte di fabbricazione. Per la prima si domanda la riduzione della aliquota normale dal 12 al 10 per cento e l'aumento al 25 per cento per determinati servizi e beni di lusso; inoltre dovrebbe essere stabilita, secondo l'orientamento sindacale, un'aliquota tendente a zero per tutti i consumi essenziali e di sicura natura popolare (cosiddetto paniere di minimo vitale) e per i servizi di primaria necessità. Quanto alle imposte di fabbricazione, l'orientamento indicato è quello della progressiva abolizio-

ne di tutte le imposte gravanti su consumi a carattere popolare.

L'ultima proposta elaborata dai sindacati concerne i problemi di amministrazione e di disciplina tributaria: si chiede la gestione pubblica delle esattorie, previa abolizione del sistema degli appalti, salva restando la tutela dell'impiego e dei diritti acquisiti dai lavoratori esattoriali.

Vengono quindi formulati quesiti da parte di alcuni membri della Commissione.

Il senatore Pozzar chiede se le confederazioni dei lavoratori hanno tenuto conto delle possibilità del sistema fiscale di sopportare ulteriori esenzioni in relazione soprattutto alle riforme sociali programmate. Il senatore Soliano pone alcune domande relativamente all'articolo 17 del disegno di legge sulla riforma tributaria, alle imposte di fabbricazione, al problema del coordinamento tra finanza e locale e finanza statale. L'oratore accenna poi con preoccupazione all'aumento del costo della vita che conseguirà inevitabilmente — a suo parere — all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto in un Paese caratterizzato da elevati costi di distribuzione.

Il signor Aldo Bonacini, segretario confederale della CGIL, in risposta, osserva che la proposta di innalzamento dei limiti di esenzione è stata formulata in vista dell'allargamento della fascia dei redditi colpiti, allargamento che l'indirizzo assunto dall'Amministrazione finanziaria nel corso dell'ultimo anno fa ritenere più che probabile.

I congegni di riequilibrio del rapporto attualmente esistenti tra imposte dirette ed indirette, previste dall'articolo 17, vengono quindi definiti non soddisfacenti dall'oratore, il quale conclude rilevando che l'abolizione delle imposte di fabbricazione concepita, nelle proposte dei sindacati, in modo progressivo e con riferimento ai consumi largamente generalizzati, come ad esempio quello dello zucchero.

Il signor Luigi Macario, segretario confederale della CISL, premette un giudizio sostanzialmente negativo sul disegno di legge, affermando che esso si configura più come un provvedimento di razionalizzazione del si-

stema vigente che come un deciso tentativo di riforma.

Tenuto conto della rilevante percentuale di evasioni esistente nel Paese, continua lo oratore, si motiva la proposta di un ulteriore sgravio fiscale dei redditi del lavoro dipendente, intendendosi tale provvedimento come l'unico capace di determinare uno spostamento del peso fiscale a favore dei lavoratori, attesa la mancanza di una volontà politica seriamente orientata verso obiettivi di perequazione fiscale.

Dopo aver espresso un giudizio negativo sui sistemi di riequilibrio contemplati dall'articolo 17, l'oratore afferma che una ipotesi di ripartizione tra finanza locale e finanza statale potrebbe essere quella di devolvere a favore della finanza locale l'imposta patrimoniale; il segretario della CISL sottolinea che la predetta imposta viene intesa dalle confederazioni dei lavoratori come una misura di penalizzazione degli investimenti di rifugio, particolarmente opportuna considerata la scarsa propensione del risparmio verso investimenti produttivi.

Sottolineata quindi l'importanza attribuita dalle confederazioni sindacali alla proposta di riduzione a zero dell'imposta sul valore aggiunto per determinati consumi, l'oratore conclude riconoscendo che l'imposta stessa può avere, come è accaduto in altri Paesi, effetti inflazionistici.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore Pozzar in tema di modificazione del rapporto tra imposte dirette ed indirette (se esso debba essere inteso con riferimento anche alle cosiddette imposizioni parafiscali), il signor Macario osserva che il discorso da svolgere in proposito deve essere sempre inteso in termini di salario reale, effettivamente percepito al netto dei contributi versati, e non di salario lordo. L'impostazione è condivisa dal segretario della CGIL Bonacini, il quale ricorda che, secondo recenti calcoli, la tassazione del lavoro dipendente assume nel Paese un valore doppio rispetto a quella del lavoro autonomo.

Dopo che il senatore Di Prisco ha rivolto un invito ai rappresentanti sindacali a tenere adeguatamente conto del problema del personale delle esattorie delle imposte di consu-

mo, con particolare riferimento alla garanzia del posto di lavoro, il senatore Fermariello pone alcuni quesiti in tema di segreto bancario e d'imposta sul valore aggiunto.

Il senatore Coppo chiede di conoscere l'orientamento dei sindacati sul problema del collegamento tra la riforma tributaria e le altre riforme e sulla questione della fiscalizzazione degli oneri sociali. Tale ultimo argomento costituisce altresì oggetto di quesito da parte del senatore Brambilla.

Interviene quindi il sottosegretario Macchiavelli il quale, dopo aver sottolineato che il disegno di legge di riforma tributaria ha subito, come riconosciuto dagli stessi rappresentanti sindacali, non poche modifiche rispetto alla formulazione originaria, venendo così incontro alle aspettative dei lavoratori, osserva che l'articolo 17 non è stato sinora esattamente interpretato; esso costituisce in realtà la manifestazione di una concreta volontà politica orientata nel senso di realizzare un apprezzabile riequilibrio dei rapporti attualmente esistenti tra imposte dirette ed imposte indirette.

Rilevato quindi che ogni diminuzione delle aliquote previste per l'IVA comporta rilevanti diminuzioni del gettito tributario, il rappresentante del Governo dichiara che gli effetti inflazionistici dell'imposta stessa non possono prevedersi in misura tale da giustificare considerazioni allarmistiche.

Ricordato poi che il principio della deroga al segreto bancario risulta ormai accolto dal disegno di legge, il sottosegretario Macchiavelli rileva, concludendo, che il problema della fiscalizzazione degli oneri sociali trova una più esatta collocazione in sede di discussione delle riforme dei settori interessati.

Il segretario della CISL afferma quindi che i sindacati auspicano l'estensione a livello comunitario della deroga al segreto bancario. La fiscalizzazione degli oneri sociali, aggiunge l'oratore, deve essere intesa come un graduale addossamento a carico della collettività del peso di determinate riforme di natura strutturale. L'impostazione è condivisa dal signor Bonacini, il quale osserva che i problemi delle riforme sociali possono essere adeguatamente risolti solo

realizzandone un adeguato collegamento con la politica fiscale.

Il seguito dell'indagine è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,40.

Seduta pomeridiana

*Presidenza del Presidente
MANCINI*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Macchiavelli e per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

Partecipano il dottor Emanuele Dubini, l'ingegner Carlo Pesenti, il dottor Franco Mattei e il professor Antonio Berliri in rappresentanza della Confindustria; nonché i signori Sergio Casaltoli, il dottor Edoardo Porena e l'avvocato Umberto Quercia in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo; il signor Enrico Legnari e l'avvocato Stelio Capritti in rappresentanza della Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche, e il dottor Antonio Pranterà e il signor Bruno Ferranti in rappresentanza della Federazione italiana pubblici esercizi.

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

INDAGINE CONOSCITIVA DISPOSTA — AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-TER DEL REGOLAMENTO — IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA TRIBUTARIA
(Seguito).

Il dottor Emanuele Dubini, Vicepresidente della Confindustria, espone, in un ampio intervento, il punto di vista della confederazione sulla riforma tributaria.

Premesso un positivo giudizio sulla impostazione generale della riforma tributaria e in particolare sulla introduzione della imposta sul valore aggiunto, quale strumento generale di imposizione indiretta, l'oratore osserva preliminarmente che le previste aliquote complessive delle imposte sui redditi non sono inferiori alla media dei Paesi più

avanzati, laddove lo sono invece quelle dell'imposta sul valore aggiunto; per tale motivo la richiesta di modificare l'attuale rapporto, in termini di prelievo, tra imposizione diretta e imposizione indiretta, a vantaggio della prima, gli appare concretamente inconciliabile con l'obiettivo di sgravare i redditi minori che rappresentano la parte di gran lunga maggiore del reddito nazionale suscettibile di imposizione (l'80 per cento circa proviene dalle classi di reddito fino a 6 milioni). La rappresentanza industriale tuttavia dal proprio punto di vista non ha nulla da obiettare, relativamente alla predetta richiesta, giacché l'imposizione indiretta incide maggiormente sui costi di produzione.

Per ciò che concerne l'imposta personale sul reddito il dottor Dubini richiama l'attenzione sulle ripercussioni che una elevata fascia di esenzioni potrebbe avere sul bilancio statale anche in relazione alle esigenze finanziarie della politica delle riforme.

Rilevato quindi che l'avulsione degli interessi dei titoli obbligazionari dal reddito complessivo soggetto all'imposta personale e la loro tassazione alla fonte con un'elevata imposta sostitutiva proporzionale arrecano una grave incrinatura nel sistema fiscale, in contrasto con il principio della progressività e a tutto danno dei risparmiatori minori (per tutelare i quali la ritenuta dovrebbe essere invece applicata a titolo di acconto), l'oratore aggiunge che l'elevatezza dell'aliquota sarà di grave intralcio al finanziamento obbligazionario della produzione e che la prevista discriminazione dell'aliquota stessa secondo la natura dell'emittente, ignota negli altri Paesi, provocherà effetti distorsivi in senso concorrenziale e turbamenti sul mercato finanziario. L'aliquota dovrebbe pertanto essere ridotta, se mantenuta a titolo di imposta, e in ogni caso unificata (provvedendosi alle esigenze del medio credito mediante contributi sul bilancio statale).

Soffermandosi poi sull'imposta sulle società e sulle altre persone giuridiche, il dottor Dubini rileva anzitutto che la mancata approvazione del sistema del credito di imposta da parte della Camera dei deputati ha sensibilmente aumentato l'onere derivante dalla predetta imposta (l'onere globale, —

comprendendo l'imposta sui redditi patrimoniali — passa da un 30 per cento medio al 39 per cento). L'altro ramo del Parlamento, inoltre, secondo l'oratore ha trascurato di considerare le gravi conseguenze del cambiamento di sistema nei riguardi delle società collegate il cui reddito è costituito in tutto o in parte da utili che hanno già scontato l'imposta presso la società che li produce e distribuisce.

L'inconveniente di una duplicazione che viene a verificarsi per circa i due terzi dell'onere già sostenuto dalla società distributrice costituisce, secondo il dottor Dubini, un effetto non voluto che andrebbe corretto.

L'oratore aggiunge che del suaccennato cambiamento nella disciplina della imposizione sulle società non tiene conto nemmeno la norma relativa alle società finanziarie (contenuta nell'articolo 9 del disegno di legge) che dispone nei loro confronti la riduzione dell'imposta a metà. Nel nuovo sistema, nonostante tale riduzione, l'indice della doppia imposizione salirebbe al 7,60 per cento, ponendosi in atto una indesiderabile e controproducente remora allo sviluppo delle società finanziarie.

Sottolineate quindi le discriminazioni di trattamento fiscale stabilite a favore delle società finanziarie a partecipazione statale e delle società cooperative (che alterano, a suo parere, senza alcuna plausibile ragione, la parità concorrenziale), il dottor Dubini svolge alcuni rilievi in ordine alla istituzione dell'imposta sui redditi patrimoniali che andrebbe quanto meno disciplinata con maggiore chiarezza per evitare possibili difficoltà applicative.

Segnalate poi alcune lacune della nuova disciplina dell'imposizione diretta, costituite dalla mancata previsione di eccezioni in materia di applicazione del criterio del credito di imposta per i redditi prodotti all'estero (nei casi in cui l'attività produttiva di reddito si svolga in Paesi che accordano esenzioni allo scopo di attrarre gli investimenti e in cui conseguentemente, non essendovi pagamento di imposta e non spettando il credito relativo, risulti vanificato l'incentivo dell'esenzione) nonchè dalla mancata previsione del regime fiscale che dovrà succedere a

quello dell'esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati ai fini della incentivazione dell'edilizia abitativa, l'oratore passa a trattare i problemi connessi alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sintetizzabili nella esigenza di evitare possibili ripercussioni sul livello generale dei prezzi. Sottolineata l'opportunità di prevedere esenzioni dall'IVA per i generi di prima necessità ed una integrale detrazione della stessa imposta, almeno in una prima fase di applicazione della riforma, per gli investimenti e le scorte aziendali (per evitare di porre in atto altrimenti misure frenanti dell'espansione economica in una situazione congiunturale non favorevole), il dottor Dubini richiama infine l'attenzione sull'assoggettamento alla IVA degli interessi relativi anche ad operazioni di credito bancario; tale assoggettamento, secondo l'oratore, inciderebbe negativamente sul sistema delle vendite rateali e più in generale verrebbe a penalizzare il risparmio popolare.

Dopo aver svolto ulteriori rilievi sulla estensione dell'imposta sugli incrementi di valore agli immobili (che introduce una duplicazione di imposizione, dal momento che gli incrementi stessi sono già tassati con le imposte sul reddito) e sull'imposta sul valore globale delle eredità (che colpisce con uguale aliquota colui che eredita da solo e colui che, facendo parte di una pluralità di eredi, non percepisce che una piccola quota dell'eredità), il dottor Dubini conclude prospettando alcuni suggerimenti sui tempi e le modalità della riforma per ottenere che la stessa si presenti, nella coscienza del contribuente, con gli aspetti positivi della giustizia e della certezza fiscale.

Vengono posti quindi quesiti da alcuni Commissari. Il senatore Pozzar e il senatore Coppo chiedono quali siano le tesi della Confindustria in merito ad una graduale fiscalizzazione degli oneri sociali che addossi alla collettività il peso della previdenza e dell'assistenza sociale.

Rispondono il dottor Franco Mattei, Direttore generale della Confindustria — il quale esprime alcune perplessità sulla capacità del sistema fiscale nazionale in un periodo di spese crescenti a reggere il peso

della predetta fiscalizzazione — e il dottor Dubini, il quale aggiunge, peraltro, che la fiscalizzazione non potrebbe non trovare consenzienti gli imprenditori che hanno più volte lamentato l'eccessiva incidenza delle ritenute e dei contributi sulle paghe erogate, sotto il riguardo della competitività dell'industria nazionale. Ogni discorso, tuttavia, prosegue quest'ultimo oratore, è subordinato alla presentazione di iniziative concrete, considerata soprattutto l'entità del problema.

Il senatore Soliano pone quesiti concernenti le aliquote delle imposte sui redditi, la tassazione delle società e il principio della parità di trattamento che per la sua effettiva realizzazione richiede una efficiente legislazione in materia di società per azioni.

Il senatore Banfi pone infine quesiti in tema di azioni senza voto, di redditi provenienti dall'estero e di società di comodo.

Il dottor Mattei dopo essersi dichiarato concorde sulla necessità di una riforma delle società per azioni, afferma che una imposta a carattere progressivo sul capitale avrebbe certamente l'effetto di determinare degli squilibri e delle storture. Simile effetto, egli rileva, conseguirebbe altresì alla previsione di aliquote troppo elevate di imposta sul reddito, ripercussione negativa sull'impegno dei contribuenti a migliorare la propria posizione economica.

Il segreto bancario, conclude il dottor Mattei, interessa prevalentemente i piccoli risparmiatori, i quali sono a tutt'oggi la maggior fonte di risparmio e nei confronti dei quali è opportuno a suo avviso, evitare misure eccessivamente punitive.

Il professor Berliri, osservato che in pratica ed in teoria si è dimostrata oramai l'arbitrarietà di una imposta sul patrimonio rispetto alla tassazione del reddito, aggiunge che il problema delle azioni senza voto o azioni di risparmio indica la esigenza di accompagnare la riforma tributaria alla riforma della legislazione in tema di società.

Quanto al problema della tassazione dei redditi esteri, il professor Berliri sottolinea che deve essere tenuta in adeguata considerazione l'esigenza di salvaguardare la competitività delle imprese all'estero, riservando pertanto una particolare posizione ai red-

diti di impresa. Dopo alcuni accenni alla ritenuta di acconto sulle obbligazioni, il professor Berliri termina dichiarando che il problema della identificazione delle società di comodo può trovare oggi una adeguata soluzione in sede legislativa.

(La seduta sospesa alle ore 19,20 viene ripresa alle ore 19,40).

Dopo una breve introduzione del presidente Mancini prende la parola il signor Sergio Casaltoli, presidente della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo il quale premette che il disegno di legge delega per la riforma tributaria, pur emendato dalla Camera dei deputati, presenta evidenti lacune e norme da modificare. L'oratore afferma che tra le considerazioni di ordine generale da premettere all'esame di singole proposte sono da comprendere l'affermazione del principio della contemporaneità delle riforme delle imposte dirette ed indirette con esclusione dell'eventuale ricorso allo stralcio dell'imposta sul valore aggiunto, e quella del principio della parità di trattamento di carico fiscale a parità di reddito, comunque esso sia prodotto, da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, con esclusione di qualsiasi tipo di agevolazione a carattere soggettivo. Altro punto qualificante, a parere dell'oratore, è quello della netta separazione dell'attuale sistema dal nuovo: in particolare, a suo avviso, è di notevole importanza ai fini della riuscita del nuovo sistema che ai contribuenti sia garantita la certezza che possano essere definite le annualità di imposta ricadenti sotto il vigente sistema ed ancora scoperte al momento dell'entrata in vigore della riforma.

Il presidente Casaltoli esamina quindi alcune tesi elaborate dalla categoria dei commercianti.

In tema di imposta sui redditi delle persone fisiche viene proposto l'adeguamento biennale delle detrazioni e degli scaglioni alle variazioni del costo della vita; viene inoltre prospettata l'esclusione dal reddito complessivo e la separata tassazione delle plusvalenze conseguite in dipendenza della liquidazione o cessione di azienda, poichè, osserva l'oratore, non si può disconoscere

che il reddito realizzato in tale occasione ha per il titolare la stessa natura dell'indennità spettante per la cessazione dei rapporti di lavoro subordinato.

Un'altra proposta è relativa all'elevazione del minimo riducibile da lire 2 milioni e 500 mila a lire 5 milioni: ciò in considerazione del livello di vita attualmente esistente nel nostro Paese, tale comunque da poter fissare nella cifra indicata il limite di reddito meritevole di particolare considerazione sociale.

Alcune modifiche vengono altresì indicate relativamente all'imposta sul valore aggiunto. Esse concernono l'applicazione del regime di sospensione dall'imposta in taluni casi, in considerazione delle particolari caratteristiche commerciali di alcuni settori (ad esempio quello delle merci in lavorazione); la concessione di un regime speciale semplificato per tutte le imprese con giro di affari non superiore a 65 milioni, — a simiglianza di quanto applicato in altri Paesi comunitari — e l'applicazione di un regime forfettario per le imprese con giro di affari non superiore a 10 milioni. Ultima proposta è quella relativa all'eliminazione di discriminazione di aliquote nell'ambito dello stesso settore (ad esempio del regime differenziato fissato tra alberghi ed altri pubblici esercizi).

In materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni il presidente Casaltoli illustra la possibilità di introdurre il principio che la prova della alienazione dei beni e delle accensioni di passività venga fornita anche attraverso le scritture contabili previste dalla legge. Altre modifiche concernono la soppressione della norma riguardante l'indeducibilità del tributo dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e su quello delle persone giuridiche e il ripristino della detrazione sino ad un valore di 60 milioni per le aziende commerciali cadute in successione.

L'oratore afferma quindi che è da ritenere incompatibile con l'IVA la tassa comunale sulle insegne, iscrizioni ed esposizioni pubblicitarie, la cui istituzione è stata introdotta dalla Camera dei deputati. L'articolo 1 del disegno di legge-delega infatti, osserva il presidente Casaltoli, elenca i tributi che verranno aboliti in quanto compresi nel si-

stema impositivo del valore aggiunto e tra questi viene indicata anche l'imposta in genere sulla pubblicità.

Il presidente Casaltoli conclude il suo intervento illustrando due proposte relative all'imposta sui redditi delle persone giuridiche (essa tende all'equiparazione alle persone giuridiche diverse dalle società delle organizzazioni che non possono essere considerate enti commerciali in relazione ai fini statutari propri) e all'imposta sugli incrementi di valore degli immobili per la quale si propone il ripristino dell'esenzione prevista dal testo originario del disegno di legge per gli incrementi relativi ad imprese commerciali.

Prende successivamente la parola l'avvocato Stelvio Capritti, segretario generale della Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche, che dopo aver svolto alcuni rilievi di carattere generale, richiamandosi alla esposizione fatta nella seduta di ieri della Commissione dal senatore Pozzar sottolinea conclusivamente l'assenza nel disegno di legge sulla riforma tributaria di un indirizzo politico riformatore che vada oltre la mera razionalizzazione del sistema vigente.

Sottolineata l'opportunità di escludere un eventuale stralcio dell'Iva dal complessivo contesto della riforma, l'oratore espone una serie di proposte elaborate dalla Confederazione da lui rappresentata e relative, per ciò che concerne l'imposta personale sul reddito, all'aumento della fascia di esenzioni, alla elevazione a 5 milioni del limite di cumulabilità dei redditi familiari, alla diminuzione delle aliquote, di cui alla tabella A del disegno di legge, sui redditi compresi fino a 6 milioni, alla automaticità della rivalutazione delle detrazioni in rapporto al mutato valore della moneta; per ciò che concerne l'addizionale sui redditi patrimoniali, d'impresa e professionali, alla elevazione a 5 milioni della detrazione minima dall'imposta stessa; per ciò che concerne infine l'IVA alla esenzione totale per i beni e servizi di prima necessità e per le imprese con giro di affari sino a 8 milioni, nonchè forfettizzazione dell'imposta stessa per le imprese con un giro di affari fino a 25 milioni e semplifica-

zione contabile per le imprese con un giro di affari sino a 55 milioni, alla riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta per il settore dei pubblici esercizi, e alla esenzione totale ancora per i gruppi cooperativi di acquisto costituiti tra i dettaglianti.

Il dottor Antonio Pranterà, presidente della Federazione italiana pubblici esercizi, si sofferma poi su alcune lacune contenute a suo parere nell'elenco dei tributi sui consumi la cui abolizione conseguirebbe all'introduzione dell'IVA. In particolare l'oratore osserva che non viene prevista dal disegno di legge sulla riforma tributaria la sparizione di talune tasse di concessione governativa (quali quelle gravanti sul consumo dei prodotti alcoolici e superalcolici, del caffè, delle banane, dell'energia elettrica e beni simili) la cui sopravvivenza contrasterebbe con esigenze di coerenza fiscale. Il dottor Pranterà conclude affermando che, ove non si intendesse procedere alla abolizione di tali tributi, si dovrebbe quanto meno riportarli alla loro originaria funzione di colpire con una tassa *una tantum* le concessioni amministrative.

Il dottor Edoardo Porena, infine, segretario della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, richiama la attenzione sulla opportunità di introdurre particolari misure, per il caso di un eventuale stralcio dell'IVA dal complessivo contesto della riforma, per evitare reazioni difensive dei contribuenti di fronte alla coesistenza di nuovi e vecchi tipi di imposizione indiretta (tra l'altro suggerisce la possibilità di prevedere una forma di concordato pluriennale basato sull'ultimo reddito definito, aggiornato al 1971, con una maggiorazione fissa pari all'incremento medio annuo del gettito dell'imposta). Lo stesso oratore propone che la funzione degli enti di patronato sia estesa all'assistenza dei piccoli commercianti alle prese con le nuove incombenze previste in tema di contabilità di impresa.

Vengono quindi proposti quesiti da diversi senatori.

Il senatore Coppo chiede delucidazioni relativamente alla proposta di concessione di un regime semplificato per tutte le imprese con giro di affari non superiore a 65

milioni, in tema di IVA e relativamente all'affermata incompatibilità di tale ultima imposta con la tassa comunale sulle insegne, iscrizioni ed esposizioni pubblicitarie.

Il senatore Soliano pone quesiti relativamente a quanto affermato sull'imposta sulle insegne, alla richiesta di ammettere la prova della alienazione dei beni e delle accensioni di passività anche attraverso le scritture contabili, alle proposte in tema di imposta sulle successioni, alle preoccupazioni circa un aumento dei prezzi in conseguenza dall'introduzione dell'IVA, con particolare riferimento al turismo, ed infine alle tesi espresse sulle norme predisposte nella legge-delega al fine di coordinare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema tributario. Tale argomento costituisce oggetto di domanda anche da parte del senatore Pozzar il quale, inoltre, chiede di conoscere l'opinione degli intervenuti sulla diversità delle aliquote stabilita tra alberghi e pubblici esercizi; il senatore Pozzar chiede altresì di sapere se è stata valutata, anche in via approssimativa, l'entità della diminuzione di entrate derivante dalle richieste di esenzioni avanzate.

L'avvocato Edoardo Quercia direttore dei servizi tributari della Confederazione generale del commercio e del turismo dichiara che è viva nei commercianti la preoccupazione che l'amministrazione finanziaria, nel trapasso da un sistema all'altro, si valga delle informazioni acquisite con l'applicazione del nuovo sistema diversamente strutturato per accertamenti rivolti a fatti avvenuti sotto l'impero del precedente sistema.

La richiesta di concessione di un regime speciale semplificato nell'applicazione dell'IVA, continua quindi l'oratore, è ripresa da sistemi attualmente vigenti negli altri Paesi della Comunità Economica Europea. Quanto al riconoscimento di prova legale valida a tutti gli effetti delle scritture contabili esso trova il suo fondamento, osserva l'avvocato Quercia, nell'obbligatorietà di tali scritture e nella circostanza che esse debbono essere comunque suffragate da ulteriori documenti nei quali si trovi registrato il movimento degli affari svolti.

L'oratore conclude rilevando che la previsione di un'imposta sulle insegne è in con-

traddizione con quanto affermato dalla stessa legge-delega relativamente all'abolizione delle imposte sulla pubblicità.

Il dottor Pranterà osserva che la discriminazione di aliquote tra alberghi e pubblici esercizi si basa sulla errata presunzione della maggiore rappresentatività, relativamente al turismo, dei primi rispetto ai secondi; mentre le statistiche rivelano che le spese per vitto e consumazioni, sostenute dai turisti sono maggiori di quelle per l'alloggio. Oltre a tali considerazioni deve tenersi conto, rileva l'oratore, del difficile momento attraversato attualmente dall'industria turistica italiana per la crescente concorrenza degli altri Paesi del Mediterraneo; la situazione quindi, a suo avviso, non sarà certamente migliorata dall'inevitabile aumento dei prezzi che conseguirà all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto.

Il dottor Capritti, trattando del problema delle minori entrate derivanti dall'introduzione di ulteriori esenzioni, osserva che una voce compensativa sarà comunque costituita dal restringimento del fenomeno delle evasioni, che si pone come uno degli obiettivi della riforma tributaria. Il dottor Capritti dichiara infine che l'osservazione fatta nel corso della discussione sulla coincidenza delle posizioni dei commercianti con alcune delle richieste avanzate dai sindacati dimostra la piena accettazione da parte degli operatori commerciali del principio della parità di imposizione per redditi di uguale ammontare, siano essi derivanti dal lavoro autonomo o dal lavoro dipendente.

Il sottosegretario Macchivelli interviene quindi per rilevare che la possibilità di uno stralcio dell'IVA in sede di realizzazione della riforma tributaria è da escludere in modo categorico. Il rappresentante del Governo dopo aver riconosciuto che quella dei commercianti è una delle categorie più esposte nell'attuazione della riforma auspica la soluzione di tutti i problemi che interessano i gestori di pubblici esercizi.

Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 21,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Giunta delle elezioni

Giovedì 29 aprile 1971, ore 16

1^a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Giovedì 29 aprile 1971, ore 10,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati GALLONI e GRANELLI. — Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere regionale (1568) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti (752).

3. PIERACCINI ed altri. — Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica (1173).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (1351) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri*).

2. ZUCCALA' ed altri. — Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi (1249).

3. Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo (1675).

4. Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, dello Statuto della Regione Calabria (1676).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio (1626).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

DI BENEDETTO. — Ammissione a concorsi di laureati in chimica industriale (1025).

4^a Commissione permanente
(Difesa)

Giovedì 29 aprile 1971, ore 10,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri (1490).

II. Discussione del disegno di legge:

Norme concernenti le ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti e le aliquote di valutazione dei capitani piloti dell'aeronautica militare (1603) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5^a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 29 aprile 1971, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. LI VIGNI ed altri. — Riordinamento delle conservatorie dei registri immobiliari e trasformazione degli emolumenti in tributi speciali (1139).

BARTOLOMEI ed altri. — Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse (1172).

2. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (666).

3. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

4. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

5. Deputati D'ALESSIO ed altri; DARIDA. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino (1411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (1525).

ABENANTE ed altri. — Norme sull'intervento nel Mezzogiorno (1482).

7. ZUGNO e DAL FALCO. — Provvedimenti tributari per i lavoratori autonomi del commercio (811).

II. Esame dei disegni di legge:

1. VALSECCHI Athos ed altri. — Regime fiscale degli apparecchi di accensione (1373). (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 20 gennaio 1971*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione (1673).

3. FORMICA. — Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera d), del testo unico delle imposte dirette relativo alle esenzioni dall'imposta sulle società nei riguardi dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1203).

4. DI PRISCO ed altri. — Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato (1212).

5. CALEFFI ed altri. — Revisione delle misure di applicazione del diritto erariale sui pubblici spettacoli (1077).

6. TRABUCCHI. — Estensione della legge 21 febbraio 1963, n. 251, all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo e norme conseguenti (216).

7. Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza (1630).

8. FENOALTEA e DE LUCA. — Interpretazione autentica della legge 28 aprile 1967, n. 264, in materia di pensioni ordinarie a carico dello Stato (1418).

9. ALBERTINI e CALEFFI. — Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 (1095).

III. Esame delle seguenti relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo:

1. Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-246).

2. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM): esercizio 1965 (*Doc.* 29-252).

EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera: esercizi 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 42).

3. Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-270).

4. Istituto poligrafico dello Stato (Esercizi 1966, 1967 e 1968 (*Doc.* XV, n. 80).

5. Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-

1964, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Documento* 29-271).

6. Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1966 (*Doc.* 29-289).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1967 (*Documento* XV, n. 40).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1968 (*Documento* XV, n. 40).

7. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizi 1965 e 1966 (*Doc.* 29-291).

Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizio 1967 (*Documento* XV, n. 82).

8. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-292).

Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 93).

9. Ufficio italiano di cambi (Esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 2° semestre 1965 e 1966 (*Doc.* XV, n. 2).

10. Ente « Nazionale Cogne » Società per azioni: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Documento* XV, n. 26).

11. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO): esercizi 1964-67 (*Doc.* XV, n. 27).

12. Ente autonomo per la mostra d'oltre mare e del lavoro italiano nel mondo: esercizi 1965 e 1966 (*Doc.* XV, n. 30).

13. Fondo assistenza per i finanzieri esercizi 1964-67 (*Doc.* XV, n. 43).

Fondo assistenza per i finanzieri: esercizio 1968 (*Doc.* XV, n. 43).

14. Istituto dell'Enciclopedia italiana « G. Treccani »: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 73).

15. Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari: esercizi 1967 e 1968 (Doc. XV, n. 83).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra (210).

AVEZZANO COMES ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (387).

BERTONE ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (402).

NENCIONI ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (507).

MASCIALE ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (535).

BORSARI ed altri. — Misure per il riassetto normativo ed economico delle pensioni di guerra dirette ed indirette (915).

SCHIETROMA. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (945).

NENCIONI ed altri. — Abrogazione del secondo capoverso della lettera f) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (963).

BERGAMASCO ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (1064).

SEGNANA ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (1205).

BERNARDINETTI ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra indirette (1276).

2. DINDO e TANSINI. — Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio (1368).

II. Discussione del disegno di legge:

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari (1570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

TORELLI ed altri. — Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale (1315).

2. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

3. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

4. Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati (1117).

5. Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato (352).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. MINNOCCI ed altri. — Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette (525).

2. Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio (459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. PERRINO. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata al Consorzio del porto e dell'arca di sviluppo industriale di Brindisi il compendio immobiliare denominato « Deposito nafta Marina militare del Seno di Levante » con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per la costruzione di nuove infrastrutture sostitutive (177).

4. Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative per la vendita di periodici da parte dei rivenditori di giornali (1472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla chiesa parrocchiale di Santa Maria della Carità di Bologna parte dell'ex caserma « Ugo Bassi », sita in quel capoluogo (1531).

6. Modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma — e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 (881) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Giovedì 29 aprile 1971, ore 16,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica (1119).

2. BLOISE ed altri. — Compenso per lavoro straordinario agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici (1165).

3. BLOISE ed altri. — Compenso per lavoro straordinario agli insegnanti assegnati per i compiti di segreteria degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche (1166).

4. Deputati NANNINI ed altri. — Modifiche al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recanti norme per le nomine a posti di direttore didattico in prova (1283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Istituzione di una seconda università statale in Roma (1596).

6. VERRASTRO ed altri. — Istituzione dell'università in Basilicata (1027).

II. Esame dei disegni di legge:

1. ALBANESE ed altri. — Immissione in ruolo nella scuola primaria degli insegnanti elementari idonei al concorso magistrale speciale riservato, previsto dalla legge 25 luglio 1966, n. 574, bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8198/337 (198).

2. MANCINI ed altri. — Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, che detta norme per i concorsi magistrali e per la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (510).

3. BLOISE ed altri. — Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (649).

4. SMURRA ed altri. — Istituzione degli insegnamenti di « educazione civica e stradale » e di « elementi di diritto, di economia ed educazione civica » (685).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati BIGNARDI ed altri; LETTIERI ed altri. — Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 (749) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. BLOISE ed altri. — Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (616).

3. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (337).

4. SIGNORELLO ed altri. — Assunzione del personale non di ruolo da parte delle università e degli istituti universitari (1306).

In sede redigente

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. CODIGNOLA ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia (22).

2. PELLICANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia (279).

3. GIANQUINTO ed altri. — Norme per una sperimentazione creativa di una nuova « Biennale » di Venezia (526).

4. CARON ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (576).

In sede deliberante

Coordinamento del disegno di legge:

BLOISE e CASTELLACCIO. — Provvedimenti per il personale docente delle università (1527).

7^a Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

Giovedì 29 aprile 1971, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle tele-

comunicazioni a superare per il 1970 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie e per compensi di intensificazione (1632) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Erogazione di un contributo straordinario dello Stato per le ferrovie Circumflegrea e Cumana (1631) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Modifiche all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, sull'impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato (1547).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. FORMICA ed altri. — Modifica dell'articolo 68 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di gestione per conto dello Stato del servizio di fabbricazione e vendita delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore (1453).

2. AVEZZANO COMES e SAMMARTINO. — Composizione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1621).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

CIPELLINI ed altri. — Modifica agli articoli 55 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di rimorchi ad uso campeggio (1287).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. ABENANTE ed altri. — Norme sull'intervento nel Mezzogiorno (1482).

2. Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (1525).

8ª Commissione permanente
(Agricoltura e foreste)

Giovedì 29 aprile 1971, ore 9,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

MEDICI. — Norme per la istituzione di parchi naturali per la ricreazione (639).

SPAGNOLLI ed altri. — Istituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi (1124).

CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali (1211).

Deputato BELCI. — Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino (1414) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9ª Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Giovedì 29 aprile 1971, ore 10 e 17

Alle ore 10

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. VALSECCHI Pasquale ed altri. — Concessione di una pensione ridotta al personale già in quiescenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (83).

2. Deputato DURAND de la PENNE. — Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del

personale (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione (1673).

Alle ore 17

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali sui problemi del settore chimico.

11ª Commissione permanente
(Igiene e sanità)

Giovedì 29 aprile 1971, ore 9,30

In sede redigente

Discussione dell'esame dei disegni di legge:

1. PERRINO e CAROLI. — Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole (378).

TERRACINI. — Del divieto del fumare nei locali di pubblico spettacolo (648).

Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo e su mezzi di trasporto pubblico (1601).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. PICCOLO ed altri. — Modificazioni della disciplina dei concorsi nazionali di idoneità per sanitari ospedalieri (1384).

2. ANGELINI ed altri. — Disciplina della professione sanitaria ausiliaria dello odontotecnico (1405).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. DI PRISCO e MENCHINELLI. — Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive (1140).

2. SEGNANA ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (1205).

3. COPPO ed altri. — Statuto del profugo e provvidenze da accordare ai fini di un reinserimento della categoria nel contesto della economia e della società nazionale (1207).

4. FALCUCCI Franca ed altri. — Legge-quadro per l'organizzazione dell'assistenza sociale (1233).

5. MINNOCCI e CELIDONIO. — Modifica all'imposta di consumo sul gas (1250).

6. Norme per la tutela delle acque dagli inquinamenti (695).

DEL PACE ed altri. — Norme contro l'inquinamento delle acque (1285).

7. SEGNANA ed altri. — Estensione agli iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro delle norme del regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, relative alla valutazione del servizio militare ai fini del computo della pensione civile (1413).

8. PINTO. — Inclusione di rappresentanti dei collegi provinciali delle infermiere professionali ed assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia in commissioni di concorsi per il personale sanitario ausiliario addetto ai servizi dei comuni e delle province (1497).

9. DEL PACE ed altri. — Modifiche alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per la estensione ai coltivatori diretti e affittuari dell'assistenza farmaceutica (1620).

10. Deputati SCALIA ed altri. — Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (1637) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Deputato SERVADEI. — Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (1521) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**Commissione parlamentare d'inchiesta
sui fenomeni di criminalità in Sardegna**

Giovedì 29 aprile 1971, ore 10

Seguito della discussione sulla relazione del deputato Pirastu in merito alla genesi della criminalità.

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 0,45*